

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione e che apporta adeguamenti temporanei per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/05)

Contesto

1. Gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ⁽¹⁾ («gli orientamenti») si applicano fino al 31 dicembre 2020.
2. L'8 settembre 2018 la Commissione ha avviato un riesame degli orientamenti per sostituirli con nuovi orientamenti per il periodo 2021-2027. L'elaborazione dei nuovi orientamenti dipenderà in larga misura dalle disposizioni applicabili al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi della proposta di regolamento sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC) ⁽²⁾. Tuttavia, la procedura legislativa per l'adozione di tale proposta non si è ancora conclusa e il regolamento stesso e i relativi atti delegati e di esecuzione non saranno adottati a breve. Per consentire alla Commissione di continuare a valutare gli aiuti di Stato sulla base degli orientamenti in vigore e di completarne il riesame dopo l'adozione della riforma della PAC, è opportuno prorogare il periodo di applicazione degli orientamenti fino al 31 dicembre 2022.
3. Tenuto conto delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di COVID-19 ha per le imprese, è necessario un adeguamento temporaneo degli orientamenti per quanto riguarda l'ammissibilità delle imprese alle misure di aiuto ai sensi degli orientamenti. Pertanto, le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono diventate imprese in difficoltà nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 rimangono ammissibili agli aiuti ai sensi degli orientamenti.
4. Gli orientamenti vengono quindi così modificati:
5. Il punto 26 è sostituito dal seguente:

«(26). Le imprese in difficoltà sono escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti, fatte salve le eccezioni di cui al presente punto. La Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria ai sensi del punto (35)15, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, quali modificati o sostituiti. Questo principio non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, dei presenti orientamenti, che sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un'azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, dei presenti orientamenti, l'aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un'impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di eradicazione in caso di epizootie di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto (375), dei presenti orientamenti. Inoltre, le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono diventate imprese in difficoltà nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 rimangono ammissibili agli aiuti ai sensi dei presenti orientamenti.»

⁽¹⁾ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018)392 final].

6. Il punto 737 è sostituito dal seguente:

«(737) I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2022. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, ove ciò risulti necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione, come la politica agricola e di sviluppo rurale o la politica in materia di salute umana e animale e di tutela fitosanitaria o ambientale, o di impegni assunti in sede internazionale, o per qualsiasi altro giustificato motivo.».
